

Condizioni speciali per Zurich Invest Piano di Versamento

Edizione 4.2024

Le condizioni speciali per lo **Zurich Invest Piano di Versamento** (di seguito «Condizioni speciali») disciplinano in forma integrativa il rapporto tra il o la cliente, Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG (di seguito denominata «Banca») e Zurich. Nella misura in cui le Condizioni speciali non contengano un regolamento, le Condizioni generali della Banca disciplinano con chiarezza e in forma integrativa i rapporti tra il o la cliente e la Banca.

Con il termine «Zurich» ci si riferisce sia alla Zurich Invest SA, sia alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e relativi agenti generali indipendenti, inclusi i collaboratori.

Il cliente incarica Zurich Invest SA della consulenza e della gestione patrimoniale. Il cliente può revocare il rapporto di mandato in qualsiasi momento. La relativa custodia dei valori deve avvenire a cura della banca. Tra cliente e banca viene pertanto stipulato un contratto per la tenuta del conto e del deposito effettuata dalla banca stessa. Il contratto vale per tutti i conti e i depositi riuniti sotto il numero del cliente. La banca viene autorizzata ad aprire conti di appoggio e depositi nella quantità necessaria a garantire lo svolgimento dell'attività.

La Banca è autorizzata a far custodire valori di deposito a proprio nome, ma per conto e a rischio del o della cliente, presso un ente di subcustodia in Svizzera e all'estero, nonché in depositi collettivi. Nel caso dei depositi collettivi, il o la cliente è comproprietario o comproprietaria del deposito, laddove la quota di proprietà del o della cliente è data dal rapporto tra il saldo del suo deposito e il saldo totale del deposito collettivo. In caso di negoziazione di valori di deposito custoditi all'estero, il o la cliente riconosce che i valori di deposito sono generalmente soggetti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia.

Queste leggi e usanze estere possono differire da quelle svizzere e potrebbero non offrire alla clientela lo stesso livello di protezione.

Parte generale

1. Prestazione e responsabilità

La banca non eroga al cliente in alcun momento servizi di consulenza d'investimento né di consulenza fiscale, previdenziale, assicurativa o legale di qualsivoglia natura. La banca si limita unicamente a eseguire gli ordini impartiti dal cliente o dal gestore patrimoniale e assume una funzione meramente esecutiva (execution only).

La banca non ha il dovere di fornire una consulenza in materia d'investimento al cliente. In nessun momento la banca controlla l'idoneità/appropriatezza delle decisioni d'investimento e sui prodotti assunte dal cliente o la strategia d'investimento prescelta dal cliente. La responsabilità della banca nei confronti del cliente si limita ai danni causati da negligenza grave da parte della banca stessa.

Il cliente viene consigliato unicamente da Zurich. Quest'ultima fornisce i suoi servizi di consulenza in materia d'investimento e per la gestione patrimoniale come servizi propri, e viene esclusa qualsiasi responsabilità della banca per i servizi di Zurich. Il cliente che riceve consulenza da Zurich prende la decisione definitiva di investire nella soluzione d'investimento in considerazione delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali (incluse le riserve di liquidità), delle sue conoscenze ed esperienze nelle transazioni in titoli, dei propri obiettivi di investimento (obiettivi di vita, finanziari) nonché della propria propensione al rischio.

Non viene fornita alcuna garanzia di conseguire un determinato risultato d'investimento, pertanto né Zurich né la banca rispondono del successo finanziario.

2. Informazioni sulla protezione dei dati/sull'esonero dal segreto bancario e dal segreto professionale

La banca e Zurich sono responsabili in modo indipendente del trattamento dei dati in relazione alle rispettive relazioni con i clienti.

Il cliente prende atto che la banca tratta i dati personali dei clienti per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per altre finalità. La dichiarazione sulla protezione dei dati della banca fornisce informazioni sulla raccolta, l'uso e la protezione dei dati personali del cliente da parte della banca e i diritti del cliente in questo senso in base alle relative disposizioni sulla protezione dei dati. L'attuale dichiarazione sulla protezione dei dati della banca viene pubblicata su www.lienhardt.ch/datenschutzerklaerung. Il cliente può richiedere che una copia della dichiarazione sulla protezione dei dati gli venga inviata per posta. La banca è a disposizione del cliente per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati.

La banca è autorizzata ad informare Zurich e i fornitori dei servizi ed eventuali sostituti interpellati per lo svolgimento delle operazioni (successivamente denominati «destinatari dei dati») in merito a tutti i dati riguardanti il cliente. In caso di fusione, ristrutturazione, acquisizione o modifiche di diritto societario equivalenti dei destinatari dei dati, la suddetta autorizzazione si considera applicabile anche ai loro successori di diritto. I destinatari dei dati sono tenuti a mantenere nei confronti di terzi la segretezza sul contenuto dei dati del cliente messi a loro disposizione e a non utilizzarli in alcun ambito estraneo alla materia. La banca non risponde di danni scaturenti dalla violazione dell'obbligo di segretezza da parte dei destinatari dei dati.

La banca è autorizzata a mettere a disposizione dei destinatari dei dati i dati della clientela in Svizzera, ma anche all'estero. Poiché la banca mette a disposizione dei destinatari dei dati i dati del cliente, tra l'altro, mediante una rete aperta e accessibile a tutti (la rete Internet), questi dati vengono trasmessi regolarmente e in modo incontrollato oltre i confini nazionali. Quanto sopra può essere applicabile anche alla trasmissione dei dati se il mittente e il destinatario dei dati si trovano in Svizzera. Anche se i singoli dati vengono trasmessi cifrati, il mittente e i destinatari dei dati restano comunque identificabili e i loro nomi possono essere letti anche da terzi. Pertanto una terza parte può dedurre una relazione d'affari esistente tra la banca e il destinatario dei dati.

Il cliente prende nota che Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

In questo contesto e negli altri casi menzionati nella dichiarazione sulla protezione dei dati Zurich si riserva il diritto di condividere con terzi i dati personali, compresi dati sanitari qualora applicabile. Il cliente si impegna a informare i terzi, di cui fornisce i dati personali a Zurich, sul trattamento dei loro dati personali da parte di Zurich.

Le leggi vigenti impongono alla Banca, al suo personale dipendente e incaricato, nonché a Zurich, al suo personale dipendente e incaricato, di trattare in modo confidenziale le informazioni non pubbliche relative al rapporto di affari e alle transazioni del o della cliente («informazioni relative alla clientela»).

Il cliente prende atto che le leggi, le disposizioni o i contratti vigenti prevedono determinate eccezioni, nelle quali gli obblighi legali di segretezza non trovano applicazione.

Il o la cliente prende atto e accetta che la Banca e Zurich possano collaborare nell'ambito della fornitura dei rispettivi servizi e che in tale contesto trasmettano informazioni relative alla clientela, ad esempio per eseguire transazioni, per espletare attività amministrative o per adempiere a obblighi legali, di vigilanza o contrattuali, qualora opportuno.

Ciò avviene in particolare allo scopo di fornire un'assistenza alla clientela completa ed efficiente, nonché informazioni sulla gamma di servizi offerti dalle società del Gruppo. **In questa misura, il o la cliente esonera la Banca e Zurich dagli obblighi di riservatezza previsti dalla legge (segreto bancario e professionale), laddove applicabili.**

3. Restrizioni e sanzioni legate ai Paesi

La stipula di contratti e/o la vendita di investimenti sono riservate esclusivamente a persone domiciliate in Svizzera.

Il Cliente prende atto che gli investimenti non sono destinati alla vendita a persone US ai sensi della legislazione americana.

Zurich non fornisce alcuna prestazione, laddove ciò dovesse violare leggi o regolamentazioni applicabili in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

4. Condizioni

Per i servizi erogati la banca riscuote commissioni conformi alle rispettive tariffe vigenti. Inoltre la banca riscuote commissioni conformi alle rispettive tariffe vigenti in nome e per conto di Zurich per i servizi da essa erogati. La banca o Zurich possono modificare le tariffe in qualsiasi momento. In qualsiasi momento la banca o Zurich potranno richiedere un'indennità per servizi fino a tale momento erogati gratuitamente.

5. Veri senza contatti e averi non rivendicati

Per informazioni sulla gestione degli veri senza contatto, si rimanda alle Direttive relative al trattamento degli veri senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere (Direttive Narilo) dell'Associazione svizzera dei banchieri, datate luglio 2022.

Sezione specifica al prodotto

1. Descrizione prodotto e funzionalità

1.1 Descrizione del prodotto

Zurich Invest Piano di Versamento serve al prelevamento programmato di importi mediante la vendita di quote di fondo in essere secondo la strategia di prelevamento. Il Piano di Versamento può essere impostato con o senza periodo di differimento. In caso di impostazione senza periodo di differimento, il patrimonio complessivo viene suddiviso fra il conto e il deposito del cliente. Il triplice dell'importo del prelevamento annuale viene depositato nel conto (riserva di liquidità). In caso di impostazione con periodo di differimento, il capitale impegnato viene investito nel deposito del cliente.

L'offerta prevede tre strategie di prelevamento:

- Strategia di prelevamento Sicurezza
- Strategia di prelevamento Equilibrata
- Strategia di prelevamento Crescita

Le strategie di prelevamento si differenziano per il rapporto reddito-rischio durante la fase di differimento e riscossione.

1.2 Funzionalità

Zurich Invest Piano di Versamento include le seguenti funzionalità specifiche del prodotto:

- Conto di appoggio per prelevamenti periodici in caso di Piano di Versamento senza periodo di differimento (Zurich Invest conto Piano di Versamento)
- Il conto di appoggio serve per il pagamento dei prelevamenti periodici durante i primi tre anni della fase di prelevamento nel caso del Piano di Prelevamento senza periodo di differimento.
- Deposito per l'investimento e per la gestione patrimoniale (Zurich Invest Gestione patrimoniale)

Zurich Invest Piano di Versamento è gestito nella divisa di riferimento franco svizzero. Gli investimenti in valute estere vengono conteggiati esclusivamente in franchi svizzeri. La banca applica uno spread divise stabilito dalla banca stessa.

1.3 Versamento minimo, importo minimo di prelevamento e periodicità del prelevamento

Il versamento minimo per l'apertura di un piano Zurich Invest Piano di Versamento è di CHF 20'000. Questo importo può essere corrisposto o come pagamento una tantum, oppure come versamento singolo entro una fase di differimento.

L'importo minimo di ciascun prelevamento è di CHF 200.

I prelevamenti vengono riscossi a fine mese con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

2. Valori in deposito ammessi

Nel deposito utilizzato nell'ambito di Zurich Invest Piano di Versamento è possibile gestire solo valori in deposito ammessi dalla banca per tale finalità. Zurich comunica in maniera adeguata al cliente la gamma dei valori in deposito ammessi. In linea di principio tutti i pagamenti sono investiti nei valori in deposito contenuti nella strategia di prelevamento selezionata dal cliente a nome della banca ma per conto e a rischio del cliente. In qualsiasi momento la banca ha il diritto di ampliare, modificare oppure restringere la gamma dei valori in deposito, in particolare laddove necessario per motivi tecnici, legali, normativi, economico-aziendali o amministrativi. Esistono valori in deposito (ad es. gli hedge fund) che offrono solo possibilità di sottoscrizione e riscatto con termini di disdetta lunghi. Questa modalità di negoziazione comporta ritardi nell'esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di tali investimenti. È unicamente compito di Zurich dare raggugli ai clienti su tali valori in deposito. La banca si riserva di negoziare questi valori in deposito anche sul mercato secondario per ottimizzare le limitate possibilità di sottoscrizione e riscatto. I corsi conteggiati sul mercato secondario non sono corsi pubblicati ufficialmente. Inoltre per i corsi conteggiati sul mercato secondario si deve tenere in conto un supplemento o uno sconto.

3. Esecuzione di ordini

Tutti gli ordini che non rientrano nel mandato di gestione patrimoniale devono essere comunicati per iscritto a Zurich. Tali comunicazioni vanno indirizzate a Zurich Invest AG Vorsorge & Investment Operations, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo o a invest@zurich.ch.

Il completamento dell'ordine può richiedere fino a dieci giorni lavorativi. Se al momento della ricezione dell'ordine dovessero essere in corso di elaborazione altre transazioni (ad esempio riposizionamenti), avviate dalla Banca oppure dal o dalla cliente, l'esecuzione completa potrebbe anche richiedere più di dieci giorni lavorativi. Con riserva di disposizioni di legge contrarie, in linea di massima la Banca non esercita alcun diritto di voto eventualmente legato ai valori di deposito. È esclusa l'esecuzione, da parte della Banca, di ordini del o della cliente in tal senso.

4. Esecuzione di prelevamenti periodici

4.1 Prelevamenti periodici

Nel caso di Piano di Prelevamento senza periodo di differimento, il pagamento dei prelevamenti periodici dei primi tre anni avviene esclusivamente dal conto. Successivamente, il pagamento avviene secondo la cifra 4.2. qui di seguito (come anche per il Piano di Prelevamento con periodo di differimento).

4.2 Copertura dei prelevamenti

La banca aliena regolarmente quote di fondo nella misura di una rata di prelevamento per assicurare il pagamento. In caso di Piano di Prelevamento senza periodo di differimento, queste vendite cominciano all'inizio del quarto anno del periodo di prelevamento. In caso di Piano di Prelevamento con periodo di differimento, cominciano all'inizio della fase di prelevamento.

4.3 Inizio della fase di prelevamento

Il primo prelevamento può essere effettuato non prima del mese successivo alla ricezione dell'ordine da parte della banca. Il cliente può stabilire un differimento del primo pagamento per un massimo di 20 anni.

5. Pagamenti e investimenti

I pagamenti del o della cliente pervenuti alla Banca vengono versati sul conto. Nel caso del piano di prelievo senza fase di differimento, gli importi che superano l'ammontare del prelievo annuale triennale e, nel caso del piano di prelievo con fase di differimento, tutti gli importi al netto di eventuali imposte e tasse e al netto dei costi e delle commissioni elencati di seguito, vengono investiti alla successiva data d'investimento utile in base alla strategia di prelevamento. Quanto detto si applica con riserva delle regolamentazioni relative a giorni di riposo e festivi della Borsa svizzera e della Banca depositaria. Di norma, gli investimenti si eseguono due volte alla settimana.

In genere il mercoledì e il venerdì, ma se questi giorni sono festivi, la data d'investimento viene spostata al giorno lavorativo precedente o successivo. La Banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nell'investimento, salvo in caso di grave negligenza. Il o la cliente non percepisce alcun interesse sugli averi per il periodo compreso tra la ricezione del pagamento e l'inizio dell'investimento. Il o la cliente effettua il pagamento unico tramite bonifico sul conto bancario indicato, conformemente all'ordine di transazione.

6. Reinvestimento di redditi

Appena pervengono alla banca, i redditi da valori in deposito (distribuzioni, interessi, dividendi ecc.) vengono investiti, secondo le disposizioni del gestore patrimoniale, nel valore in deposito a distribuzione o analogamente alla strategia d'investimento attuale.

7. Disponibilità, prelievi, importi minimi

In linea di principio, il o la cliente ha la possibilità di far eseguire transazioni sul proprio deposito in qualsiasi momento (ad es. acquisto, vendita). Tali transazioni vengono generalmente eseguite dopo la ricezione dell'ordine nel giorno d'investimento successivo, a meno che in quel momento non siano già in corso altre transazioni (avviate dalla Banca oppure dal o dalla cliente). In questo caso, le transazioni vengono svolte seguendo l'ordine di conferimento. Sono fatti salvi speciali termini di disdetta e ritardi nel caso di investimenti per i quali il riscatto o la vendita sono temporaneamente sospesi. Per valori di deposito con termini di riscatto eccezionalmente lunghi, la disponibilità può essere differita di diversi mesi. Un pagamento parziale non può superare il 95 percento del valore di deposito, mentre il valore restante non può essere inferiore a 1'000 franchi svizzeri. Non è consentita la consegna di valori di deposito ad altre banche depositarie. I prelievi (prelevamenti parziali) possono comportare una modifica della durata prevista, della strategia di prelievo appropriata o di altri dati di riferimento dello Zurich Invest Piano di Versamento.

8. Investimenti successivi

Anche dopo il raggiungimento del versamento completo gli investimenti sono possibili a partire da CHF 1'000. Questi investimenti successivi devono essere effettuati direttamente sul deposito.

Gli investimenti successivi possono comportare la modifica della durata programmata, della strategia di prelevamento idonea o di altri dati di riferimento di Zurich Invest Piano di Versamento.

9. Scioglimento/chiusura

9.1 Fine del piano di prelevamento

Se il portafoglio d'investimento rimanente sul deposito è inferiore a una rata di prelevamento, il Piano di Prelevamento termina automaticamente. La consistenza residua del deposito viene venduta e il ricavato (commissioni escluse) viene versato al cliente.

9.2 Scioglimento della relazione d'affari

Il o la cliente ha il diritto di chiudere il proprio deposito in qualsiasi momento e con effetto immediato. La chiusura deve essere comunicata per iscritto a Zurich o alla Banca. Tali comunicazioni vanno indirizzate a Zurich Invest AG Vorsorge & Investment Operations, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich o a invest@zurich.ch. La chiusura del deposito è inscindibile dalla revoca della procura di gestione patrimoniale conferita a Zurich Invest SA. Di regola, al momento della chiusura la Banca vende il portafoglio d'investimento alla successiva data di negoziazione specifica del prodotto (fatte salve eventuali transazioni avviate dal o dalla cliente oppure dalla Banca) e, dopo averlo ricevuto, versa il ricavato secondo le istruzioni del o della cliente.

10. Costi, commissioni

10.1 Commissioni una tantum

Una commissione conformemente alla tariffa vigente viene riscossa dai pagamenti del cliente e dedotta dal rispettivo importo prima dell'investimento. Le commissioni bancarie e postali sul traffico dei pagamenti fra la banca e il cliente sono a carico del cliente.

10.2 Commissioni correnti

10.2.1 Commissione di deposito

Dal portafoglio d'investimento medio del trimestre da conteggiare la banca riscuote una commissione di deposito per la gestione e l'esecuzione di conto e deposito conforme alla tariffa vigente.

Riscossione e pagamento della commissione di deposito:

- Di norma la commissione di deposito viene riscossa verso la fine di ciascun trimestre con addebito sul portafoglio d'investimento mediante la vendita di quote. Per ogni mese iniziato è dovuta la commissione intera.

10.2.2 Commissioni della banca specifiche al prodotto

Per l'attuazione di Zurich Invest Piano di Versamento vengono addebitate le seguenti commissioni conformemente alla tariffa vigente della banca:

- Switch di strategia: nell'ambito del piano in corso vengono effettuati un massimo di due switch. I costi che ne derivano vengono addebitati direttamente sul deposito.

10.2.3 Gestione patrimoniale Zurich Invest

Sulla componente investita nella gestione patrimoniale di Zurich Invest, nel deposito per la gestione patrimoniale basata sul fondo, la banca riscuote, in nome e per conto del gestore patrimoniale per la gestione dei valori patrimoniali, una commissione di gestione sulla consistenza d'investimento media del trimestre da conteggiare secondo i seguenti scaglioni:

Gestione patrimoniale Zurich Invest

| | |
|------------------------|--------|
| Equilibrata e Crescita | |
| Fino a CHF 250'000 | 0,90%* |
| CHF 250'001 fino | 0,75%* |
| CHF 1'000'000 | |
| Oltre CHF 1'000'000 | 0,60%* |
| Reddito | 0,60%* |
| Conservativa | 0,30%* |

* Annuale, più IVA.

11. Indennità

La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi e le sue agenti generali indipendenti ricevono, per la loro attività in relazione all'intermediazione di Zurich Invest Piano di Versamento, indennità per le operazioni mediate che provengono dalla Zurich Invest SA. Per Zurich Invest Piano di Versamento, a seconda del prodotto d'investimento impiegato nell'ambito del mandato di gestione patrimoniale, l'indennità una tantum in caso di stipulazione è compresa tra lo 0 per cento e il 5,40 per cento del volume investito (di cui dallo 0 per cento al 4,0 per cento derivante dalla commissione di sottoscrizione), mentre l'indennità ricorrente su base annua è compresa tra lo 0,19 per cento e lo 0,55 per cento del volume investito.

Il cliente comprende e accetta che il percepimento di tali indennità dà origine a un potenziale conflitto di interessi, in particolare perché tali indennità possono incentivare la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti a: scegliere prodotti d'investimento per la cui distribuzione la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA percepiscono compensi (p.es. fondi anziché investimenti diretti); scegliere prodotti d'investimento più costosi per i quali la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA ricevono indennità più cospicue rispetto ad altri prodotti d'investimento (p.es. prediligere determinati tipi o offerenti di fondi piuttosto che altri). La Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA adempiono in ogni caso al proprio obbligo di fedeltà e garantiscono, mediante l'adozione di opportune misure organizzative, la tutela degli interessi del cliente qualora dovessero verificarsi conflitti di interessi nell'ambito o come conseguenza delle indennità.

Una parte dell'indennità può essere ridistribuita ai collaboratori della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e ai suoi agenti generali indipendenti quale parte integrante della rispettiva retribuzione variabile.

Il cliente ne prende atto e rinuncia espressamente alla consegna/all'accredito delle indennità che la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA e i suoi agenti generali indipendenti e la Zurich Invest SA percepiscono ed è d'accordo che queste possano essere trattenute.

Il cliente prende altresì atto che la banca riceve indennità da Zurich Invest SA per la gestione del deposito. Queste sono comprese tra lo 0,10 e lo 0,20 per cento dei valori patrimoniali investiti e sono incluse nelle commissioni di deposito correnti per un importo pari allo 0,25 per cento. Della commissione di deposito applicata dalla banca, Zurich Invest SA trattiene una quota compresa tra lo 0,05 e lo 0,15 per cento per gli oneri amministrativi riferiti al deposito. Il cliente dichiara che, in deroga all'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero, rinuncia alla rivendicazione di tutte le indennità maturate nell'ambito del Zurich Invest Piano di Versamento

12. Conseguenze fiscali per il cliente

Tutte le imposte e le tasse attuali e future, in Svizzera e all'estero, correlate alla gestione del conto e del deposito, alla conservazione e alla consegna di valori in deposito ecc. sono a carico del cliente – fatte salve le cogenti disposizioni legali contrarie. Zurich non fornisce consulenza fiscale. Il cliente è tenuto a informarsi autonomamente sulle eventuali conseguenze fiscali o a richiedere informazioni. Le imposte e le tasse, in particolare le imposte alla fonte e le tasse di bollo su investimenti e ricavi e tutte le commissioni, sono anch'esse a carico del cliente.

13. Modifiche delle Condizioni speciali

La Banca e Zurich si riservano di apportare modifiche a queste Condizioni speciali. Le modifiche saranno notificate al o alla cliente per iscritto o con altri mezzi idonei e s'intenderanno tacitamente approvate se non perverranno obiezioni in merito entro quattro settimane dall'invio, ma in ogni caso a partire dal primo ordine del o della cliente successivo alla notifica. Se il o la cliente non accetterà le modifiche, Zurich o la Banca potranno interrompere immediatamente il rapporto di affari.

14. Indicazioni importanti sui rischi per la comunicazione

14.1 Comunicazione via telefono

Si applicano le seguenti disposizioni: non sono ammessi ordini di transazioni (ad es. acquisto, vendita, versamenti e pagamenti). Il cliente deve indirizzare la comunicazione rivolta a Zurich mediante telefono, ovvero gli ordini impartiti a Zurich telefonicamente (ad es. ordine di estratto patrimoniale, richiesta di documenti), esclusivamente al numero di telefono +41 (0)44 628 22 88. La comunicazione telefonica da parte di Zurich viene indirizzata al/ai numero/i di telefono sopra indicato/i del cliente.

14.2 Comunicazione elettronica

Internet è una rete pubblica accessibile a tutti e per questo motivo il suo utilizzo come mezzo di comunicazione nasconde diversi rischi. In particolare, non è possibile proteggere efficacemente i dati trasmessi tramite Internet da un attacco o un utilizzo da parte di persone non autorizzate. In determinate circostanze Internet non è quindi un mezzo appropriato per la trasmissione di informazioni e dati aziendali confidenziali, in quanto si corre il rischio che questi vengano letti, manipolati trattenuti, cancellati, elaborati o utilizzati in altro modo da persone non autorizzate. Persino per la trasmissione di informazioni di pubblico dominio occorre tenere presente che il mittente e il destinatario possono essere identificati e che un terzo potrebbe dedurre da ciò l'esistenza di una relazione d'affari. Poiché Zurich non è in grado di determinare il percorso di trasmissione delle informazioni inviate tramite Internet, tali comunicazioni devono essere considerate come trasmissioni oltre i confini nazionali. Non è possibile verificare l'autenticità dei messaggi elettronici in entrata, né riconoscere i falsi o identificare con certezza il mittente. Fino a quando un messaggio trasmesso elettronicamente (in particolare via e-mail) può essere ricevuto dal destinatario con un certo ritardo e il messaggio elettronico può essere trascurato nella casella di posta elettronica del destinatario.

14.3 Per le comunicazioni via e-mail vale quanto segue:

Il cliente deve inviare le comunicazioni via e-mail a Zurich o gli ordini effettuati a Zurich esclusivamente via e-mail a invest@zurich.ch. Le comunicazioni e-mail in uscita da Zurich devono essere inviate all'indirizzo e-mail indicato dal cliente.

14.4 Disposizioni comuni per la comunicazione elettronica e telefonica:

Il cliente accetta che non solo lui, ma anche i rappresentanti da lui autorizzati, possano comunicare con Zurich per via elettronica (in particolare tramite e-mail) o per telefono o effettuare ordini a Zurich utilizzando mezzi di comunicazione telefonici ed elettronici. Il cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di mezzi di comunicazione telefonici ed elettronici, in particolare della posta elettronica (in particolare per quanto riguarda la limitata verificabilità dell'identità della persona che utilizza il mezzo di comunicazione, l'autenticità delle firme e di altre informazioni, ecc.) Zurich non è responsabile dell'esattezza o della completezza dei dati trasmessi per telefono o per via elettronica.

È a discrezione di Zurich decidere in che misura onorare la comunicazione Zurich può, a sua discrezione, onorare le comunicazioni ricevute per telefono o per via elettronica o gli ordini impartiti per telefono o per via elettronica. Zurich non può garantire l'esecuzione tempestiva di un ordine trasmesso per telefono o per via elettronica. Gli ordini trasmessi a Zurich in qualsiasi momento e Zurich può decidere a sua discrezione di non eseguire gli ordini trasmessi per telefono o per via elettronica o di eseguirli solo dopo aver verificato l'identità della persona che utilizza il mezzo di comunicazione. Inoltre, Zurich può richiedere l'utilizzo di un altro mezzo di comunicazione (in particolare nel caso di ordini relativi a beni). Zurich eseguirà gli ordini impartiti per telefono o per via elettronica secondo le istruzioni del cliente.

Il cliente può presupporre che l'ordine sia stato accettato soltanto quando ha ricevuto da Zurich la relativa conferma o risposta. Zurich non ha alcuna responsabilità di quanto indicato sopra.

Zurich non è responsabile dei danni diretti o indiretti o dei danni conseguenti (perdita di profitto, rivendicazioni di terzi, ecc.) subiti dal cliente o dal suo rappresentante autorizzato a seguito di una comunicazione telefonica e/o elettronica (in particolare e-mail) oppure a causa dell'esecuzione, della mancata esecuzione o dell'esecuzione errata di un ordine impartito da Zurich per telefono o per via elettronica o a causa di errori di trasmissione, guasti tecnici, interruzioni operative o di altro tipo, ritardi, manipolazioni, inadeguatezze (falsificazioni non riconosciute, errori, ritardi, distorsioni, incomprensioni, ispezioni da parte di terzi non autorizzati, perdita di informazioni, incompletezza, errori, duplicazioni, ecc. Zurich non risponde di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di mezzi di comunicazione telefonici o elettronici, dall'uso improprio o dall'interferenza illecita con mezzi di comunicazione e sistemi di comunicazione o con il sistema bancario, o in qualsiasi altro modo in relazione all'uso di mezzi di comunicazione telefonici o elettronici. Ciò non si applica se collaboratori di Zurich o persone cui Zurich ricorre per l'adempimento dei propri obblighi hanno agito colpevolmente. Se il cliente ha contribuito con il proprio comportamento colposo all'insorgere del danno, si determina secondo i principi del concorso di colpa in quale misura Zurich e il cliente devono farsi carico del danno.

Se gli ordini non autorizzati si basano sull'uso di mezzi di comunicazione telefonici o elettronici e l'istituto di credito subisce un danno, il cliente e l'istituto di credito sono responsabili secondo i principi del concorso di colpa previsti dalla legge. Nell'ambito della comunicazione telefonica ed elettronica, il cliente esonera Zurich dall'obbligo di mantenere il segreto bancario e dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati.

14.5 Modifica delle disposizioni relative a «Importanti avvertenze sui rischi nelle comunicazioni»

Zurich si riserva il diritto di apportare modifiche a questa disposizione. Esse vengono notificate al cliente per iscritto o con altri mezzi adeguati e vengono considerate approvate dal cliente senza obiezioni entro quattro settimane dalla comunicazione, ma in ogni caso dal primo ordine del cliente dopo la comunicazione. Se il cliente non accetta le modifiche, Zurich e la banca possono interrompere immediatamente la relazione d'affari con il cliente.

Zurich Invest SA, c/o Vorsorge & Investment Operations

Casella postale, CH-8085 Zurigo

Telefono 044 628 22 88, E-Mail invest@zurich.ch

